

**XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania 4, 5, 6 ottobre 2018**

**Proposta di deliberato
ai sensi dell'art. 5 delle norme regolamentari e statutarie congressuali**

(Esame Cassazionista)

Testo della mozione

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania delibera di richiedere al Parlamento e al Governo una modifica della normativa sull'accesso al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori con:

- la revisione della normativa sull'esame da cassazionista e la stabilizzazione della proroga per tutti gli avvocati la cui situazione non è stata disciplinata dal regime transitorio della legge di riforma professionale n. 247 del 2012.*
- la modifica delle modalità di accesso all'albo cassazionisti con il decentramento delle competenze dal CNF ai COA.*
- l'accesso, per i non cassazionisti, al patrocinio dinanzi al Consiglio di Stato per la sola fase di appello delle ordinanze cautelari dei Tar.*

Qualora tali proposte non siano ammesse al voto quali mozioni, si richiede di consentire la votazione quali mere raccomandazioni o, in ulteriore subordine, che le questioni siano poste all'ordine del giorno del prossimo Congresso.

(Avv. Giorgio Leccisi – Delegato COA Roma – Lista Galletti)

Motivazioni

I) L'ultima Legge di Bilancio (art. 1, comma 470, L. 205/2017) ha disposto l'ulteriore slittamento al 2 febbraio 2019 del termine ultimo per maturare i requisiti per l'accesso all'albo degli avvocati cassazionisti per coloro i quali non li possedevano alla data di entrata in vigore della riforma introdotta con la Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Quest'ultima, infatti, aveva modificato il sistema di accesso all'Albo speciale, prevedendo, oltre all'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482 (accessibile a chi è iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni), la possibilità di accedere al predetto albo per chi, avendo maturato un'anzianità d'iscrizione all'albo di otto anni, abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, superando altresì una verifica finale d'idoneità.

Secondo la legge di riforma, coloro che alla data della sua entrata in vigore erano iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo, possono chiedere l'iscrizione coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

L'originaria previsione legislativa prevedeva che potessero altresì chiedere l'iscrizione coloro che avessero maturato i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della riforma. In tal modo, però, sono stati esclusi coloro che hanno iniziato la professione tra gli otto e i dodici anni prima dell'entrata in vigore della normativa.

Sono allora intervenute alcune proroghe che hanno consentito l'accesso all'Albo dei Cassazionisti anche agli avvocati che hanno maturato i requisiti previgenti successivamente a tale data.

Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è stato più volte modificato e, con l'ultima novella, l'originaria previsione di tre anni è stata portata a sei.

La proroga è giusta e conforme a un principio di civiltà giuridica. È tuttavia opportuno che la disciplina previgente (che prevedeva l'accesso all'albo speciale dopo dodici anni di professione) sia resa operativa anche a beneficio per tutti coloro che si sono iscritti all'albo 12 anni prima dell'entrata in vigore della riforma. In tal modo si eliminano definitivamente, una volta per tutte, gli effetti dell'avvenuta introduzione di un esame nell'ambito del percorso professionale degli avvocati nei confronti dei quali, al momento dell'iscrizione all'albo e di avvio della professione, tale prova non era prevista.

2) La gestione del corso e dell'esame per l'accesso all'albo cassazionisti negli ultimi anni ha provocato difficoltà per i corsisti (costo eccessivo per l'accesso alle prove e al corso, disorganizzazione, scarsa funzionalità dei contenuti delle lezioni rispetto alla preparazione della prova finale, ecc.). Inoltre, l'accentramento a Roma di molte lezioni e la scarsa diffusione dei centri per lo svolgimento delle lezioni decentrate hanno costituito un appesantimento eccessivo nei confronti sia dei corsisti sia dei docenti non romani. In tale prospettiva si rende opportuno il trasferimento delle competenze dal CNF ai COA (almeno a quelli distrettuali), in ossequio ad elementari principi di economicità e di sussidiarietà.

3) La preclusione al patrocinio dinanzi al Consiglio di Stato nella fase di appello dell'Ordinanza cautelare emessa dal Tar costituisce, da anni ormai, un'ingiustificata restrizione e un ingiusto limite all'esercizio alla professione per i giovani avvocati, soprattutto amministrativisti, i quali, già all'inizio del processo (alla prima Camera di Consiglio fissata per la delibazione della domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo) rischiano di non poter seguire il proprio cliente anche nella fase cautelare d'appello e quindi di perderlo definitivamente a vantaggio del professionista abilitato al patrocinio dinanzi al Consiglio di Stato.